

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

INDICE

1. Rolfo S.p. A	3
2. Il d.lgs. 231/2001.....	6
3. I reati-presupposto	8
4. Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG)	20
4.1. La funzione esimente del MOG	20
4.2. Standard di riferimento	21
4.3. Destinatari del Modello.....	22
4.4. Struttura del Modello Organizzativo	22
4.5. Finalità del Modello Organizzativo 231.....	22
4.6. Implementazione del Modello	24
4.7 Il Whistleblowing ovvero la Denuncia delle irregolarità	25
5. Principi di comportamento	26
5.1. Comportamenti dei dipendenti	26
5.2. Comportamenti dei dirigenti e degli amministratori	26
5.3. Comportamenti nei rapporti con la P. A	26
5.4 Rapporto con i clienti.....	27
5.4. Rapporto con il mercato ed i competitors	27
5.5. Sistema di controllo interno.....	27
6. Organismo di Vigilanza	28
6.1. Principi generali	28
6.2. Composizione e nomina dell'ODV	28
6.3. Ruolo e funzioni dell'ODV	29
6.4. Flussi informativi verso l'ODV	30
7. Sistema disciplinare.....	31
7.1. Principi generali.....	31
7.2. Sanzioni a carico dei dipendenti	31
7.3. Sanzioni a carico di soggetti apicali e responsabili.....	32
7.4. Sanzioni a carico degli amministratori e sindaci.....	34
7.5. Sanzioni a carico dei terzi	34
8. Implementazione del Modello 231.....	34
8.1. Adozione del MOG	34
8.2. Comunicazione e diffusione del Modello	34
8.3. Revisione ed aggiornamento del Modello	35
Allegati alla Parte Generale del Modello	

1. Rolfo S.p.A.

ROLFO è una azienda familiare nata dall'intuizione di Giorgio Rolfo, il quale, nel 1885, apre per la prima volta a Bra (CN), una bottega per la costruzione di carri e carrozze.

Alla morte del fondatore, il figlio Antonio prende in mano la guida dell'azienda, affrontando le difficoltà del contesto storico in cui avviene il passaggio. Alla fine degli anni '40, la bottega, diventata poi officina, lavora a pieno ritmo nelle riparazioni di autocarri per conto di cooperative e clienti locali (in particolare Ferrero e Cinzano), e nello stesso periodo nascono i primi allestimenti prodotti dalle officine Rolfo destinati a divenire sempre più importanti.

Nel 1961 Rolfo partecipa al salone dell'automobile di Torino che ha consentito la visibilità della società a livello internazionale alla quale poi faranno seguito i successi ottenuti nei mercati mondiali. Nello stesso decennio viene avviata la produzione delle bisarche, mezzi per il trasporto di autovetture, prodotto che verrà commercializzato a livello internazionale e che diverrà il punto di forza della Rolfo.

Negli anni '70 la società entra nei mercati europei di Germania, Austria e Francia, e nel decennio successivo il marchio Rolfo fa la sua prima comparsa nei mercati africani e del medio-oriente, mentre in Italia si diffonde parallelamente la crisi del settore meccanico.

Nonostante la crisi del settore, il processo evolutivo della Rolfo prosegue e approda anche nel mercato della Spagna e dell'Inghilterra. Nascono anche i primi stabilimenti in Francia e Argentina.

Nel 2007 lo stabilimento produttivo in Italia registra la consegna record di più di 1.000 unità solo per la Russia e paesi dell'Ex Unione Sovietica. Nello stesso anno si alterna un'importante innovazione nel processo produttivo passando da una classica produzione ad "isola" alla "Lean Manufacturing".

Oggi Rolfo S.p.A., specializzata nella produzione di bisarche per il trasporto di autoveicoli, commercializza i suoi prodotti a livello internazionale ed è riconosciuta come uno dei principali player in Europa.

La società è interamente controllata dalla famiglia Rolfo tramite la Rolfo Holding S.r.L. la quale detiene partecipazioni in altre società del gruppo che gestiscono i servizi di commercializzazione e aftermarket.

Sebbene il punto di forza siano divenute nel corso del tempo la produzione e la commercializzazione delle bisarche, l'oggetto sociale ha un'estensione maggiore e più ampia nell'ambito del settore motoristico, contemplando, infatti, anche la costruzione, la trasformazione e la riparazione di veicoli, di carrozzerie e di attrezzature per i medesimi; la vendita e l'acquisto di veicoli di ogni genere, di materiali sussidiari e accessori ed il commercio di tutti i prodotti a essi relativi; oltre alla fabbricazione, l'acquisto, la riparazione, la vendita e il commercio di manufatti per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura. Per il raggiungimento degli scopi sociali, Rolfo S.p.A. potrà compiere ogni operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, che abbia natura strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale e che sia necessaria, o anche solo utile, per il suo conseguimento.

Sistema organizzativo

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Rolfo S.p.A. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura sia dal punto di vista organizzativo che in merito, specificatamente, alla gestione della sicurezza. (Organigramma organizzativo e Organigramma della sicurezza).

Nell'organigramma in particolare sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- le figure che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Tali documenti, che specificano la struttura organizzativa, sono oggetto di costante aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

L'amministrazione è attribuita ad un **Consiglio di amministrazione** che, secondo quanto previsto dallo Statuto, è composto da due a nove membri secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, con poteri inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria (salvo gli atti che la legge o lo statuto riservano esclusivamente all'assemblea dei soci).

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

L'attività imprenditoriale ha oggi raggiunto livelli di complessità tali per cui è impensabile che l'imprenditore, titolare di un'impresa, o legale rappresentante di una società, possa provvedere direttamente e personalmente all'adempimento di tutti gli obblighi che allo stesso sono riferiti e ai quali può risultare connessa la responsabilità penale. Ne consegue che il trasferimento di funzioni e di responsabilità, la c.d. delega, viene a costituire oggi uno strumento necessario, essenziale ed imprescindibile per la vita dell'impresa. L'istituto della delega consiste, sostanzialmente, nel trasferimento di determinate funzioni, aventi rilievo giuridico, da parte del soggetto che è titolare (il delegante) ad altro soggetto (il delegato).

Requisiti di forma e di sostanza che è necessario rispettare:

- a) certezza: il conferimento ed il contenuto della delega debbono formare oggetto di una prova certa e rigorosa (il

delegante, per essere esonerato da responsabilità penale, deve dimostrare incontrovertibilmente il rilascio ed il contenuto della delega).

- b) non occasionalità: l'atto deve essere strutturale, nel senso della conformità alle norme statuarie e previa adozione delle idonee procedure da parte degli organi competenti;
- c) specificità: ovvero deve recare l'indicazione, puntuale e determinata, dei poteri delegati e deve essere redatta in modo tale da consentire l'inequivocabile identificazione del suo oggetto e del suo contenuto. Di contro, tutto ciò che non è, o non è chiaramente, delegato continua a rimanere in capo al delegante;
- d) conoscenza: il delegato deve essere a conoscenza della delega (che, pertanto, si configura come atto recettizio) e deve averla accettata espressamente;
- e) competenza: il delegato deve essere persona qualificata e tecnicamente competente, permanendo, viceversa, la responsabilità del delegante per *culpa in eligendo* in caso di scelta di persona tecnicamente non idonea.
- f) controllo: il delegante deve predisporre un sistema di controllo e verifica periodica dell'attività del delegato.
- g) attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione con piena disponibilità economica: il trasferimento di funzioni deve essere effettivo. Il fatto che il delegato non goda di simile autonomia implica necessariamente che il delegante in concreto non ha affatto ceduto l'esercizio della funzione. L'abbandono da parte del dante incarico della sua sfera di attribuzioni deve essere totale in modo che all'incaricato vengano affidati tutti i poteri concernenti l'organizzazione dell'impresa e che l'imprenditore non abbia più alcuna ingerenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Rolfo S.p.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, o lo statuto, riservano all'assemblea dei soci. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è attribuito il potere di rappresentanza legale nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti atti sociali, si affianca un amministratore delegato e diversi procuratori speciali della società con la previsione dei poteri conferiti.

Le deleghe e le procure sono sempre formalizzate attraverso appositi verbali, ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti indicazioni:

1. soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
2. soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3. oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
4. limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato

in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente monitorato nel suo complesso in ragione delle modifiche della struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

La Società ha ottenuto la certificazione in materia di qualità (ISO 9001:2015) il cui manuale e procedure sono parte integrante del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG).

2. Il d.lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla l. 300/00, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *"responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno dell'ente, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso (c.d. reati-presupposto). Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario altresì che il reato sia commesso nel suo interesse o vantaggio.

L'istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Il Decreto ha segnato peraltro l'adeguamento, da parte dell'ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", viene in essere per effetto della commissione di un reato e viene accertata nel processo penale.

Quanto ai soggetti la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/01, si distinguono in due categorie:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (c.d. **"apicali"**, art. 5 co. 1 lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **"sottoposti"**, art. 5 co. 1 lett. b).

La responsabilità dell'ente non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5 co. 2) o qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Pertanto, se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio sia della Società sia della persona fisica autore del reato, ROLFO può essere chiamata a risponderne poiché la responsabilità viene esclusa solo nel caso in cui l'illecito sia

commesso nell'esclusivo interesse della persona fisica, restando invece ferma qualora la condotta illecita sia stata realizzata anche solo in parte nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Affinché il reato sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che esso sia a quest'ultima ricollegabile sul piano oggettivo e soggettivo e quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione dei reati-presupposto.

L'art. 8 del Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (ad esempio, l'estinzione del reato per prescrizione non fa venire meno la responsabilità dell'ente).

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 d.lgs. 231/01), ovvero a condizione che l'ente straniero operi in Italia mediante offerta diretta di servizi, associazione di imprese o mediante sede secondaria.

La disciplina del Decreto è altresì applicabile ai gruppi di imprese per cui la capogruppo o altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di altra società del gruppo, purché nella sua consumazione concorra una persona fisica che agisca per loro conto, perseguendo anche l'interesse di queste ultime.

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie secondo il meccanismo delle quote. Per ogni reato-presupposto, il Decreto commina una pena pecuniaria il cui numero di quote, nell'ambito di una cornice edittale compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 1000, verrà stabilito dal Giudice caso per caso. Il Giudice determina il numero di quote da irrogare, compreso nella cornice edittale, sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e di quanto l'ente abbia fatto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, il Giudice stabilisce l'importo della singola quota (compreso tra € 250,00 e € 1.500,00 circa) tenuto conto della capacità economica dell'ente;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tale sanzione è irrogata quando espressamente previsto e qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;

- pubblicazione della sentenza di condanna.

Allo scopo di responsabilizzare maggiormente le persone giuridiche, il Decreto struttura un sistema di responsabilità per cui l'ente può non rispondere del reato commesso dal soggetto apicale o sottoposto nel suo interesse o vantaggio se prova di aver adottato un efficace modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire i reati del tipo di quelli che si sono verificati, di aver incaricato un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri e che, quindi, il reato è stato commesso poiché è stato eluso fraudolentemente il Modello o l'organismo di vigilanza non ha correttamente svolto i propri compiti di controllo (art. 6 co. 1 del Decreto).

3. I reati – presupposto

Il Decreto disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione da parte di un soggetto apicale o sottoposto di una o più fattispecie previste dagli artt. 24 ss. (c.d. reati-presupposto) e che di seguito si riportano.

Indebita percezione di erogazioni; Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e Frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D. Lgs. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. 75/2020 e dalla L. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640 comma 2 n. 1) c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dalla L. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 898/1986) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. 137/2023]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008; modificato dai D. Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/2024]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 238/2021 e modificato dalla L. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 105/2019)
- Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 90/2024]

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1 comma 1 L. 62/2014 a decorrere dal 18 aprile 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5) c.p.p.)

Peculato, Indebita destinazione di denaro o cose mobili, Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 D. Lgs. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. 190/2012, L. 69/2015 e L. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.L. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. 112/2024]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. 38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. 190/2012; modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla L. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D. Lgs. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. 19/2023]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

(Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3 L. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. 625/1979)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 228/2003; modificato dalla L. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10 L. 38/2006]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. 238/2021]

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018, dalla L. 238/2021 e dalla L. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998) [articolo modificato dalla L. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 123/2007; modificato L. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio (Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009; modificato dalla L. 93/2023 e dalla L. 166/2024]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla L. 132/2025]
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis comma 1 L. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; Estrazione o reimpiego della banca dati; Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis comma 2 L. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015, modificato dal D. Lgs. 21/2018 e modificato dalla L. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla L. 137/2023 e dal D.L. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 82/2025]

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006) [articolo modificato dal D.L. 116/2025 e modificato dalla L. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006)
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006) [articolo modificato dal D.L. 116/2025 e dalla L. 147/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006) [articolo modificato dal D.L. 116/2025 e dalla L. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.L. 21/2018, modificato dal D.L. 116/2025 e dalla L. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis D. Lgs. 152/2006) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025 e modificato dalla L. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D. Lgs. 152/2006) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D. Lgs. 152/2006) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-bis D. Lgs. 152/2006) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025 e modificato dalla L. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.L. 116/2025]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 109/2012; modificato dalla Legge 161/2017 e dal D.L. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998) [articolo modificato dalla L. 187/2024]

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 167/2017; modificato dal D. Lgs. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. 21/2018]

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e dal D. Lgs. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 87/2024]

Si precisa che, a far data dal 1° gennaio 2027, il D. Lgs. 74/2000 sarà abrogato e sostituito dal D. Lgs. 173/2024 e dal D. Lgs. 175/2024 e che, pertanto, tutti i riferimenti operati nel corpo del D. Lgs. 231/2001 al D. Lgs. 74/2000 dovranno intendersi come operati ai relativi e corrispondenti articoli dei succitati Dd. Lgss. 173 e 175 del 2024.

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024)

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. 141/2024) [articolo modificato dal D. Lgs. 81/2025]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 22/2022 e modificato dalla L. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices D. Lgs.

231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Reati transnazionali (L. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. di cui al D.P.R. 43/1973)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i Reg. (UE) 1093/2010 e 1095/2010 e le Direttive (UE) 2013/36 e 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art. 34 D. Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Reg. (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Reg. (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Reg. (UE) 2023/1114)

Nella parte speciale del Modello, verranno puntualmente analizzate le categorie di reati di interesse, verrà analizzato il rischio di commissione degli stessi nell'ambito dell'attività di ROLFO e verranno indicate le procedure di gestione e controllo atte a prevenire il rischio che i suddetti reati possano essere commessi nell'interesse o vantaggio dell'impresa.

4. Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG)

4.1. La funzione esimente del MOG

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati-presupposto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire tali reati (c.d. MOG).

Secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 2 e co. 2 bis del Decreto, il Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere un sistema di segnalazione delle violazioni al MOG (c.d. *whistleblowing*), adeguatamente evidenziando in sede aziendale e in maniera diffusa sia che, in caso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in ordine a eventuali violazioni di norme di legge, regolamentari, al Modello stesso e/o a direttive e a prassi virtuose interne, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni e qualsivoglia altra misura ritorsiva o discriminatoria sono affetti da nullità sia, al contempo, che ROLFO si attiene scrupolosamente tanto all'obbligo di riservatezza sull'identità della persona segnalante così come previsto dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023 quanto alla disciplina in ordine al trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 13 del citato D. Lgs.

Il MOG non solo deve essere adottato e approvato dall'organo dirigente ma deve altresì essere diffuso, conosciuto, concretamente attuato e periodicamente aggiornato sia per l'evolversi della normativa sia per eventuali modifiche dell'attività svolta dalla Società.

Sebbene il d.lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

La scelta di adottare il Modello rappresenta un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano con e per conto della Società affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conseguentemente corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge.

Attraverso la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti della Società;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano condannati e contrari agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali di ROLFO e alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

4.2. Standard di riferimento

L'art. 6 co. 3 del Decreto, consente alle associazioni di categoria rappresentative degli enti di redigere propri *"codici di comportamento"* rivolti agli enti che decidano di dotarsi di Modelli, funzionali a promuovere il rispetto, da parte degli stessi, dei principi stabiliti dal Decreto.

ROLFO S.p.A. ha preso come riferimento le *"Linee Guida"* elaborate da Confindustria nel giugno 2021, nonché il documento congiunto predisposto dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza nel febbraio 2019 e riportante i *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*.

Conseguentemente, ROLFO S.p.A. ha basato l'elaborazione del proprio Modello su quanto previsto in tali Linee Guida alla data di emanazione dello stesso e ad esse intende uniformarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Una versione aggiornata delle Linee Guida è archiviata unitamente alla documentazione originale del presente MOG presso gli Uffici della Società, affinché possa essere consultata da tutti i destinatari del MOG.

Nelle Linee Guida di Confindustria vengono infatti fornite alle imprese associate indicazioni di tipo metodologico per la realizzazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e a fungere quindi da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni da questo previste.

Tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole realtà imprenditoriali tenendo conto delle caratteristiche specifiche, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse e degli specifici rischi individuati.

ROLFO, nel predisporre il MOG, ha tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria, adattandole alle proprie specifiche esigenze.

4.3. Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio di reato, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- soci e amministratori;
- personale dipendente;
- collaboratori esterni;
- Organismo di Vigilanza;
- parti terze (*stakeholders*): fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, cittadinanza.;

Per quanto riguarda i collaboratori esterni e le parti terze, non essendo riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello stabilita dal Decreto, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto.

4.4. Struttura del Modello Organizzativo

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da più Parti Speciali – unitamente a una premessa alle parti Speciali – riferite a specifiche categorie di reati.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il Decreto con i suoi possibili riflessi sulla Società; vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e viene definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Le Parti Speciali descrivono invece le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati-presupposto, individuano le aree aziendali nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplinano le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività/aree, poste a presidio della legalità della condotta della Società.

4.5. Finalità del Modello Organizzativo 231

La Società ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore, dotandosi di un proprio MOG per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, ROLFO intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività in cui possono essere commessi reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno della Società sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dalla Società anche ove la stessa sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai

principi di buona condotta cui l'ente intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;

- prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure;
- consentire a ROLFO S.p.A., attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli i destinatari del Modello che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel MOG e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico della Società e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il Modello deve essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente sicché, in tale evenienza, la Società non può essere chiamata a rispondere.

L'elusione fraudolenta di cui all'art. 6 del Decreto è la condotta di chi si sottrae con artifici e raggiri all'applicazione dei precetti del MOG per cui la Società è esente da responsabilità solo se la violazione non è prevedibile con la diligenza che ci si può aspettare dall'ente stesso, in base alla sua struttura, organizzazione, dimensione.

Da qui, la necessità per la Società di adottare un MOG preciso, completo nella individuazione e gestione dei rischi attuali – e che dovranno essere costantemente verificati con conseguente aggiornamento delle procedure e del modello – e concretamente attuato.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre all'ente di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative dei soci, dei propri dipendenti e collaboratori anche esterni.

Il Modello deve altresì essere corredato da un sistema di procedure volto ad assicurare, nelle varie attività, il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Tale sistema integrato di processi consente alla Società di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione.

4.6. Implementazione del Modello

ROLFO ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi indicati nei paragrafi precedenti e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione i responsabili di struttura fino al massimo vertice aziendale e ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato per la gestione del progetto.

Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

Il MOG è stato redatto allo scopo di fornire una visione complessiva del modello organizzativo adottato dall'azienda.

La Società ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 co. 3 e più analiticamente definite all'art. 6 co. 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del MOG, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:
- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di reporting di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- informazione sui contenuti del Modello a tutti i destinatari, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare;

- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

4.7. Il Whistleblowing ovvero la Denuncia delle irregolarità

Il whistleblowing, istituto di origine anglosassone, è un fondamentale strumento di compliance aziendale, grazie al quale gli amministratori, i direttori, i dipendenti e anche terzi estranei all'organigramma societario possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante lo svolgimento della propria attività, in un'ottica di nuova sensibilità civile e di aumentata consapevolezza circa la necessità di combattere, in primis, il fenomeno delle frodi e della corruzione.

Pur avendo faticato a trovare una sua collocazione all'interno del sistema giuridico italiano, limitato come esso era al personale del settore pubblico, il recepimento della Direttiva UE 2019/1937 con il D. Lgs. 24 del 2023 ha segnato in materia un vero e proprio cambio di rotta.

Prima dell'intervento di adeguamento da parte dell'Ordinamento alla citata Direttiva, infatti, la procedura relativa alla Denuncia delle Irregolarità, le sue forme, le modalità e la sua gestione era, quanto al settore privato, sbrigativamente regolata dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater inseriti nell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 nell'anno 2017.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, il whistleblowing ha trovato finalmente una sua collocazione ben precisa all'interno delle realtà aziendali, anche di dimensioni medio piccole, e una sua ben definita matrice, che si sviluppa e si delinea secondo quattro direttrici essenziali:

l'attivazione di canali per la segnalazione delle irregolarità (interno all'azienda ovvero, in sua assenza, esterno attivato e gestito dall'ANAC), dei quali venga fornita adeguata informazione;

la rigorosa protezione dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatta eccezione per gli eventuali obblighi di legge;

l'obbligatoria presa in carico della segnalazione, la sua successiva istruzione e il conclusivo riscontro alla stessa;

la nullità delle misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante e dei c.d. facilitatori, per esempio colleghi e/o suoi familiari che abbiano supportato il whistleblower nel suo percorso di segnalazione.

In caso di mancato adeguamento alla normativa in discussione o della violazione degli obblighi da essa previsti, si evidenzia che l'ANAC ha facoltà di applicare ai responsabili le sanzioni amministrative pecuniarie specificamente indicate nelle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

ROLFO S.p.A., quindi, si è conformata alle novità legislative introdotte nel 2023 e ha predisposto, in ossequio alle stesse, tutte le procedure aziendali ritenute idonee e finalizzate a dare concretezza in maniera capillare e scrupolosa all'odierno e vigente assetto normativo.

5. Principi di comportamento

5.1. Comportamenti dei dipendenti

Tutti i dipendenti della Società devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche aziendali nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

5.2. Comportamenti dei dirigenti e degli amministratori

Il comportamento degli amministratori e dei soggetti responsabili interni deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli Amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze aziendali, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

5.3. Comportamenti nei rapporti con la P.A.

La Società lavora in una molteplicità di contesti economici e ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nei processi aziendali sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto di ROLFO.

I rapporti con le Istituzioni e le altre Società del settore, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi della Società, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle funzioni a ciò demandate: tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le

decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

5.4. Rapporti con i clienti

La Società persegue nel rapporto con i propri clienti e committenti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto. Ogni informazione o comunicazione agli utenti, anche potenziali, che abbia ad oggetto i servizi offerti dalla Società dovrà sempre essere veritiera, completa e corretta.

5.5. Rapporti con il mercato ed i competitors

ROLFO opera nel rispetto della normativa vigente applicabile al proprio settore di riferimento, soprattutto con riferimento alle misure di sicurezza atte a prevenire infortuni sul lavoro e alle misure idonee a evitare il rischio che l'ambiente venga inquinato.

La posizione della Società nel proprio mercato di riferimento è improntata su una leale concorrenza sempre nel rispetto delle regole generali di buona fede, correttezza e responsabilità sociale.

In nessun modo la Società farà concorrenza ai propri *competitors* attraverso il risparmio circa l'adozione di adeguate misure di sicurezza in materia antinfortunistica, del lavoro e ambientale.

5.6. Sistema di controllo interno

L'organizzazione della Società si basa su principi di controllo interno finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio aziendale.

A tal proposito, il sistema di controllo interno si basa sul principio di prevenzione, ovverosia sull'individuazione e l'analisi dei rischi, nonché sulla predisposizione di strumenti efficaci, idonei a fronteggiare eventuali anomalie e criticità, anche e non solo per il tramite del sistema delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni e/o irregolarità.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica aziendale tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo.

La Società si è pertanto dotata di strumenti e metodologie atte a contrastare i rischi aziendali, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

6. Organismo di Vigilanza

6.1. Principi generali

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa dell'ente, come disciplinato dall'art. 6 co. 1 del Decreto, prevede, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione (lett. a), l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (lett. b), *“un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “ODV”) ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte, oltre che, come previsto anche dal D. Lgs. 24/2023, di adeguatamente istruire, laddove ritenuto opportuno, le segnalazioni di violazioni e/o irregolarità pervenute.

I poteri e doveri dell'ODV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Società sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Regolamento ODV”), che è parte integrante del Modello.

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

6.2. Composizione e nomina dell'ODV

I componenti dell'ODV devono soddisfare i requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, un meccanismo di riporto agli amministratori, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che i membri dell'ODV abbiano competenze significative nel diritto di impresa e nel diritto penale di impresa, soprattutto con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti, nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;

continuità di azione, intesa come attività costante. L'ODV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Società e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate. Si riunisce in maniera costante ogni quattro mesi salva la possibilità di convocare ulteriori riunioni di rettamente da parte dell'ODV o degli amministratori per far fronte a specificità che si presentino.

Analizzata la propria realtà aziendale, la Società ha ritenuto opportuno istituire un Organismo collegiale, esterno

all'ente e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Società.

6.3. Ruolo e funzioni dell'ODV

L'ODV riferisce almeno annualmente al consiglio di amministrazione sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, conformemente al Regolamento ODV allegato.

Le funzioni ed i poteri dell'ODV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree aziendali per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- entro i propri limiti di spesa, curare la diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie e proporre agli amministratori le attività necessarie per la diffusione del MOG e la formazione dei destinatari, anche con riguardo alle segnalazioni di eventuali violazioni e irregolarità;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello (*auditing* interno e/o esterno);
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o delle quali abbia ricevuto segnalazione;
- comunicare le risultanze dell'attività istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria), attenendosi all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D. Lgs. 24/2023 e conformandosi alla disciplina in ordine al Trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 13 del citato D. Lgs.;
- fornire parere consultivo in sede prima analisi delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività propedeutiche ai fini della mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al consiglio di amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'ODV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'ODV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e, comunque, a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'ODV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto della Società, ogni informazione utile al fine della vigilanza.

6.4. Flussi informativi verso l'ODV

È previsto un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e delle procedure del Modello nei confronti dell'ODV, affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo, infatti, deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del MOG in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- il consiglio di amministrazione o i singoli amministratori comunicano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo;
- i referenti per il MOG inviano all'ODV report periodici dando conto di tutte le informazioni essenziali per la corretta implementazione, attuazione e controllo della *compliance* di cui al d.lgs. 231/01 adottata da ROLFO S.p.A.; a tal fine, la Società mette a disposizione del referente per il MOG il suddetto report periodico;
- ciascun responsabile o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello, contattando l'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo di apposito canale di segnalazione messo a tale fine a disposizione dalla Società.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di riferire all'ODV le informazioni inerenti l'avvenuta o presunta violazione delle procedure e/o delle prescrizioni del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto.

Le segnalazioni di cui sopra devono rispettare i requisiti di cui all'art. 6 co. 2-bis del Decreto, modificato dalla l. 179/17, in tema di *whistleblowing* ovvero di denuncia di irregolarità:

- devono essere basate su fatti specifici, circostanziati e verificabili;
- devono essere riservate, nel senso che la Società deve prevedere dei canali di segnalazione - informatici e non - atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, così come imposto dal D. Lgs. 24/2023.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante per permettere all'ODV di svolgere gli opportuni accertamenti, ma l'Organismo, nella gestione della segnalazione e nell'attività istruttoria che ne deriva, è tenuto a mantenere segreta l'identità del segnalante nei limiti in cui ciò è previsto e consentito dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 24/2023.

La Società tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa ferma restando la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

7. Sistema disciplinare

7.1. Principi generali

Il sistema disciplinare, previsto dall'art. 6 co. 2 lett. e) d.lgs. 231/01, rappresenta l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del MOG e del Codice Etico e costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello stesso.

Per garantire la massima consapevolezza ed il maggior rispetto possibile delle prescrizioni del MOG e del Codice Etico, il sistema disciplinare viene affisso in locali aziendali accessibili a tutti.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del MOG e del Codice Etico.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile.

Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda, all'eventuale reiterazione di illeciti nonché alla commissione di ulteriori illeciti giuslavoristici da parte del destinatario della sanzione.

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché la tutela dell'ambiente e il rispetto delle prescrizioni normative circa la gestione dei rifiuti sono valori fondamentali per la Società.

Pertanto, la violazione dei precetti del MOG e del Codice Etico comportanti la compromissione dei suddetti valori fondamentali giustifica l'applicazione al trasgressore della sanzione disciplinare massima prevista dal presente Modello in combinato disposto con le previsioni del CCNL applicabile e dello Statuto dei Lavoratori.

Ogni sanzione disciplinare per violazione del Codice Etico o del presente MOG è applicata dagli amministratori, previo parere consultivo obbligatorio dell'ODV.

Gli amministratori sono tenuti a motivare per iscritto le ragioni per cui vogliano decidere in senso contrario rispetto al parere dell'ODV.

Le sanzioni disciplinari per violazione del Codice Etico o del presente MOG commesse dagli amministratori sono disposte dall'assemblea dei soci.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per violazione dei precetti del MOG e del Codice Etico è uguale a quello per l'applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori subordinati di cui all'art. 7 l. 300/1970.

7.2. Sanzioni a carico dei dipendenti

Le inosservanze e i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari irrogate secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione, del grado di colpa, dell'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché

dell'intenzionalità del comportamento stesso. Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e ai punti di controllo contenuti nel Modello, ed individua le sanzioni previste per il personale dipendente in conformità alle vigenti norme di legge e ai CCNL.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, verranno applicate le sanzioni di seguito indicate:

- rimprovero verbale in caso di: lieve inosservanza delle procedure previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso; tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- rimprovero scritto in caso di: mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso); omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale; ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale; violazione dei principi del *whistleblowing*;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni in caso di: inosservanza delle procedure previste dal MOG o negligenza nell'attuazione delle prescrizioni del Modello; omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi; gravi violazioni dei principi del *whistleblowing*;
- licenziamento per giustificato motivo in caso di violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato tra quelli previsti dagli artt. 24 ss. d.lgs. 231/01; gravi e reiterate violazioni dei principi del *whistleblowing*;
- licenziamento per giusta causa in caso di comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Società una delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

7.3. Sanzioni a carico di soggetti apicali e responsabili

La violazione delle misure previste dal Modello e dal Codice Etico da parte di soggetti apicali o comunque responsabili può costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché – per i dirigenti assunti con contratto di lavoro subordinato – causa di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Il rapporto dirigenziale si fonda su un elemento di natura fiduciaria, in considerazione anche del fatto che il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno dell'azienda ma anche all'esterno in termini di immagine

rispetto a tutti gli utenti e la collettività.

Per quanto attiene alla responsabilità verso terzi derivante da violazione delle misure previste dal Modello e dal Codice Etico, resta salva la responsabilità della Società secondo quanto previsto dalle leggi e dai CCNL vigenti.

Al di là delle violazioni delle prescrizioni stabilite dal MOG, i dirigenti e gli amministratori sono altresì sottoposti a sanzione disciplinare per inosservanza dei doveri di informativa all'ODV, dei doveri di formazione del personale dipendente e non, del dovere di controllo sull'operato dei soggetti sottoposti alla loro direzione (a prescindere dal loro formale inquadramento), del dovere di diligenza circa la scelta dei soggetti responsabili dei vari settori, del dovere di mettere a disposizione dei responsabili risorse e mezzi per svolgere il loro incarico.

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, spetta all'ODV l'individuazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai soggetti apicali e ai responsabili di funzione sono:

- rimprovero verbale in caso di: lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso; tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse dal personale;
- rimprovero scritto in caso di: mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso); omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale; ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale; violazione dei principi del *whistleblowing*;
- licenziamento ex art. 2118 c.c. in caso di inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o di negligenza nell'adozione delle prescrizioni del Modello; omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale; violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal Decreto di una gravità tale da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro; gravi violazioni dei principi del *whistleblowing*;
- licenziamento per giusta causa in caso di adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile e concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/01, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso; gravi e reiterate violazioni dei principi del *whistleblowing*.

7.4. Sanzioni a carico degli amministratori e sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società, l'ODV informa i soci i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune e adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, quali:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
- revoca dell'incarico;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la trattazione delle violazioni del MOG poste in essere dagli organi societari.

7.5. Sanzioni a carico dei terzi

Anche soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, dirigenziale o lavorativa della Società possono essere considerati trasgressori dei principi individuati dal MOG e dal Codice Etico.

Ci si riferisce essenzialmente ai collaboratori esterni, ai consulenti o ai fornitori abituali della Società i quali, tenendo rapporti continuativi e costanti con l'azienda, sono tenuti ad osservarne i principi e i valori fondamentali.

I terzi devono essere informati circa le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello e del Codice Etico e i contratti tra essi e la Società possono prevedere clausole risolutive espresse, clausole attributive del diritto di recesso o clausole penali per fronteggiare eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi.

La violazione da parte dei terzi delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal MOG e dal Codice Etico.

8. Implementazione del Modello 231

8.1. Adozione del MOG

Il presente Modello viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di ROLFO S.p.A. e ogni successiva modifica o integrazione dovrà essere apportata dal medesimo organismo.

8.2. Comunicazione e diffusione del Modello

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del management, dei soci, dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

8.3. Revisione e aggiornamento del Modello

La revisione e l'aggiornamento del Modello 231 è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del modello e si rende necessaria in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- di significative violazioni del Modello 231 che evidenzino l'inefficacia del modello;
- di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti, modifiche e nel caso, altresì, di individuazione di aree di rischio diverse e/o ulteriori che dovessero emergere rispetto a quelle attuali.

La revisione del MOG è effettuata a seguito di segnalazione da parte dell'ODV.